

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
E PER LA FORMAZIONE DELL'UFFICIO PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

(approvato con delibera del C.d.A. n. 79 del 09.10.2023)

Articolo 1

Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 55 bis del Decr. Legisl. 30.03.2001, n. 165, come modificato ed integrato dai successivi Decreti Legislativi n. 150/2009, n. 75/2017 e n. 146/2021 individua l'Organo competente per i procedimenti disciplinari ed applicazione delle sanzioni disciplinari.

Articolo 2

(Sanzioni e procedure disciplinari)

- 1) Le sanzioni e le procedure disciplinari sono quelle stabilite dagli artt. 71 e 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto funzioni locali del 16.11.2022 al quale si fa rinvio formale.
- 2) La sanzione "rimprovero verbale" è applicata senza previa contestazione scritta dal Direttore Generale, su segnalazione del Responsabile del Dipartimento a cui appartiene il dipendente.
- 3) Quando la sanzione da applicare, a giudizio del Direttore Generale, è più grave del rimprovero verbale, questi segnala entro dieci giorni all'ufficio per i procedimenti disciplinari i fatti da contestare al dipendente, creando direttamente le distinte fasi del procedimento disciplinare di competenza dell'Ufficio per i procedimenti ed i provvedimenti disciplinari.
- 4) L'Ufficio per i procedimenti disciplinari è individuato con determinazione del Presidente del C.d.A., costituito da n. 3 elementi, anche esterni all'Amministrazione, è designato competente per le contestazioni di addebito ai dipendenti, per l'istruttoria del procedimento disciplinare e per l'irrogazione delle sanzioni superiori al rimprovero verbale, secondo le modalità stabilite dall'art. 55 bis del Decr. Legisl. 165/2001 e s.m.i. e le gradualità di cui al codice disciplinare previsto dagli artt. 71 e 72 del vigente CCNL di categoria
- 5) Un dipendente designato dal Direttore Generale svolgerà le funzioni di segretario per la verbalizzazione degli atti procedurali.
- 6) L'Amministrazione dell'Ente si conforma alle decisioni dell'Ufficio per i provvedimenti disciplinari.
- 7) L'incarico ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta, trovando, in ogni caso, applicazione analogica l'art. 110 comma 3° del D. L.vo n. 267/2000
- 8) L'incarico conferito è a titolo gratuito. Tuttavia, a ciascun componente spetta la somma forfetaria di € 40,00 a seduta con un massimo di € 600,00 nel corso dell'anno solare quale rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione a ciascuna seduta, da impegnarsi con l'atto di nomina.

Articolo 3

(Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale)

Fatto salvo quanto previsto per le ipotesi di sospensione dall'art. 55-ter del Decr. Legisl. 165/2001, il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.



Art. 4 (Licenziamento disciplinare)

Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento in tutti i casi segnatamente indicati dall'art. 55 quater del Decr. Legisl. 165/2001.

Art. 5 (False attestazioni o certificazioni)

Ferme restando le responsabilità penali e le relative sanzioni previste dall'art. 55 quinquies del Decr. Legisl. 165 2001, il lavoratore condannato per il delitto di false attestazioni o certificazioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine causato all'Ente.

Art. 6 (Responsabilità per condotte pregiudizievoli per l'Ente)

In esecuzione di quanto disposto dall'art. 55-sexies del Decr. Legisl. 165/2001, trovano applicazione le sanzioni previste dal precitato articolo per tutte le fattispecie di violazioni commesse dal lavoratore concernenti la propria prestazione lavorativa, anche a seguito delle quali l'Ente sia stato condannato al risarcimento del danno.

Articolo 7 (Disposizioni transitorie)

- 1) Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con delibera n. 31 del 30.06.2004. Retano valide fino alla loro naturale scadenza, le nomine dei componenti dell'U.P.D. già effettuate dal Presidente per il triennio 2021/2023 con determina n. 3/2021.
- 2) Per la proroga delle funzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della L.R. 28.03.1995, n. 22.
- 3) Diventano inefficaci e sono disapplicate tutte le norme che in precedenza regolavano la stessa materia disciplinare.